

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI
DEL D.LGS 231/2001**

ALLEGATO F

**Delitti in materia di violazione del
diritto d'autore (art. 25 – *novies* D.lgs.
231/01)**

CASA DI CURA PRIVATA CITTÀ' DI BRA
Via Montenero n. 1
Bra 12042 (CN)

INDICE

F.1_ Reati di cui all'art. 25 - *novies* del D.lgs. 231/01

F.2_ Aree a rischio

F.3_ Principi generali di comportamento

F.1_ Reati di cui all'art. 25 - novies del D.lgs. 231/01. Possibili modalità di commissione

Si riporta, qui di seguito, la descrizione dei reati richiamati dall'art. 25 – novies del D.lgs. 231/01, che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività aziendali.

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art 171, co. 1, lett. a) bis, della L. n. 633/1941)

“Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 (lire 100.000) a euro 2.065 (lire 4 milioni) chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: [...]

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa”.

In relazione alla commissione del reato di cui all'art. 171, co. 1, lettera a-bis), si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Nel caso di condanna, si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n.633 del 1941.

Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore e la reputazione (art. 171, legge n. 633/1941 comma 3)

“La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore ad Euro 2.58 (lire cinquemila) se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore”.

In relazione alla commissione del reato di cui all'art. 171, co. 3, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Nel caso di condanna, si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n.633 del 1941.

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 – bis, legge n. 633/1941 comma 1)

“Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o

concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da Euro 2582,29 (lire cinque milioni) ad Euro 15493,72 (lire trenta milioni). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa ad Euro 15493,72 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità".

In relazione alla commissione del reato di cui all'art. 171, co. 3, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Nel caso di condanna, si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n.633 del 1941.

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati (art. 171 – bis, legge n. 633/1941 comma 2)

"Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su un altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64 quinquies e sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102 bis e ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da Euro 2582,29 (lire cinque milioni) ad Euro 15493,72 a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità".

In relazione alla commissione del reato di cui all'art. 171, co. 3, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Nel caso di condanna, si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n.633 del 1941.

F.2_ Aree a rischio

L'attività di *risk assessment* ha consentito di individuare nell'ambito della struttura organizzativa di CCBRA, delle aree considerate a rischio, ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati sopra richiamati.

Area a rischio n. 1 Gestione delle sponsorizzazioni, eventi, omaggi e liberalità

Protocolli specifici di comportamento e di controllo

Le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di comportamento e di controllo:

- adottare adeguate misure ed iniziative volte a tutelare la proprietà intellettuale della Società e a non violare quella altrui;
- utilizzare esclusivamente opere, ideazioni o elaborazioni creative (quali, a titolo esemplificativo: testi, illustrazioni, disegni, musiche, opere audio-visive ecc.) di cui la Società abbia esclusiva proprietà o di cui si sia regolarmente acquisito il diritto d'uso;
- assicurarsi che non vengano utilizzate impropriamente opere dell'ingegno protette dalla legge.

Inoltre, le attività devono essere svolte conformemente ai principi esposti nel Codice Etico.

Le prassi vigenti devono inoltre garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di comportamento e di controllo:

- la funzione coinvolta si accerta dell'avvenuto pagamento dei diritti SIAE, direttamente o tramite soggetti terzi, ogniqualvolta si intenda utilizzare immagini, brani, riproduzioni o altre opere dell'ingegno protette dalla legge;
- qualora si intenda avvalersi della collaborazione di soggetti terzi per la gestione degli eventi aziendali e delle iniziative promo - pubblicitarie, è opportuno avvalersi di agenzie specializzate, di comprovata esperienza, che garantiscano il rispetto degli adempimenti SIAE e in generale il rispetto delle norme a tutela del diritto d'autore;
- in tali casi l'incarico è sempre affidato in forma scritta e sottoscritto da soggetto dotato di idonei poteri; nel contratto sono previste, ove possibile, clausole di manleva relativamente all'utilizzo di opere eventualmente coperte da diritto d'autore;
- i contratti eventualmente sottoscritti direttamente con l'autore di un'opera coperta da diritto d'autore includono la liberatoria da parte della controparte circa l'utilizzo dell'opera stessa;
- tutta la documentazione relativa alle campagne promo - pubblicitarie (es. progetti di comunicazione, preventivi richiesti, contratti con le agenzie, pagamento diritti SIAE, ecc.) è archiviata a cura della funzione coinvolta.

Area a rischio n. 2 Gestione dei sistemi informatici

Protocolli specifici di comportamento e di controllo

Si rimanda a quanto descritto nella Parte Speciale B ("Delitti informatici e Trattamento illecito dei dati"), con riferimento alla medesima "attività sensibile".

Ad integrazione di quanto disciplinato nella Parte Speciale B, le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di comportamento e di controllo:

- assicurare che presso le postazioni di lavoro individuali e presso i server siano installati esclusivamente software originali, debitamente autorizzati o licenziati, e che sia rispettato il limite di installazioni / utenze consentito dalle relative licenze;
- assicurare che l'accesso a database di terzi, di cui si sia acquisito regolare diritto, sia consentito in modo ristretto agli utenti che ne hanno necessità in base alle mansioni svolte.
- eseguire attività di verifica dei software installati sui pc collegati alla rete aziendale;
- comunicare all'Organismo di Vigilanza l'elenco aggiornato di tutti i dispositivi informatici di proprietà o comunque in utilizzo alla Società;
- tutti gli acquisti aventi ad oggetto licenze software o comunque altri programmi o dispositivi informatici devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza;

- l'Organismo di Vigilanza, unitamente al Responsabile del Servizio informativo ed informatico procede semestralmente alla verifica analitica di tutti i programmi informatici installati sui pc aziendali e delle relative licenze.

Inoltre, si ricorda che tutti i Destinatari del Modello che hanno accesso a postazioni informatiche e che utilizzano programmi (software), devono utilizzare tali strumenti nel rispetto delle procedure e delle *policies* aziendali definite.

F.3_ Principi generali di comportamento

Con riferimento ai reati menzionati al paragrafo F.1, coerentemente con i principi del Codice Etico, è espressamente vietato:

- adottare comportamenti che costituiscano un reato compreso fra quelli considerati dal Decreto o che possano diventarlo;
- porre in essere qualsiasi atto dispositivo e/o di utilizzazione, in qualsiasi forma o modalità, di opere artistiche, software, banche dati o opere dell'ingegno di cui la Società non detenga esclusiva proprietà e/o legittimo titolo all'uso;
- utilizzare, trasmettere o diffondere, in qualsiasi forma o modalità, opere musicali, spettacoli o filmati coperti da diritto d'autore, ad esempio in occasione di eventi organizzati dalla Società o iniziative promo-pubblicitarie, nel caso in cui la Società non detenga legittimo titolo all'uso o senza aver adempiuto al pagamento dei diritti tramite SIAE;
- duplicare, senza averne titolarità o diritto, ovvero trasmettere a soggetti terzi contenuti che potrebbero essere protetti dal diritto d'autore;
- diffondere, a qualsiasi titolo, produzioni audiovisive (cd/dvd) a scopo pubblicitario, senza aver adempiuto a quanto previsto dalla Legge (contrassegno SIAE) o comunque abusivamente;
- pubblicare su documenti societari (ad es. house organ) o sul sito internet parti di opere letterarie o iconografie coperte dal diritto d'autore, nel caso in cui la Società non detenga legittimo titolo all'uso;
- effettuare download illegali di contenuti multimediali, opere, database o programmi informatici che potrebbero essere coperti da diritto d'autore;
- installare, duplicare o diffondere a terzi programmi (software) senza essere in possesso di idonea licenza o in supero dei diritti consentiti dalla licenza acquistata (es. numero massimo di installazioni o di utenze);
- duplicare, comunicare a terzi o trasferire su altro supporto il contenuto di una banca dati di terzi, fuori dal legittimo titolo all'uso.